

# STUDI IN ONORE DI ANTONIO FIORELLA

VOLUME II



a cura di

Mauro Catenacci, Vincenzo Nico D'Ascola,  
Roberto Rampioni

34

Collana

L'Unità del Diritto



Roma TrE-Press  
2021



Università degli Studi Roma Tre  
Dipartimento di Giurisprudenza

NELLA STESSA COLLANA

1. P. CARNEVALE (a cura di), *La Costituzione riscritta. Saggi sulla revisione costituzionale in itinere*, 2016
2. E. BATTELLI, B. CORTESE, A. GEMMA, A. MASSARO (a cura di), *Patrimonio culturale: profili giuridici e tecniche di tutela*, 2017
3. R. BENIGNI (a cura di), *Libertà religiosa, diritti umani e globalizzazione*, 2017
4. A. MASSARO (a cura di), *La tutela della salute nei luoghi di detenzione. Un'indagine di diritto penale intorno a carcere, REMS e CPR*, 2017, 2017
5. V. ZENO-ZENCOVICH, *Comparative Legal Systems. A Short Introduction*, 2017 (I ed.) *Comparative Legal Systems. A Short and Illustrated Introduction*, 2019 (II ed.)
6. M. GAMBACCIANI, *Impresa e lavoro: il nuovo bilanciamento nei licenziamenti collettivi*, 2017
7. A. MASSARO, M. SINISI (a cura di), *Trasparenza nella P.A. e norme anticorruzione: dalla prevenzione alla repressione*, 2017
8. A. D. DE SANTIS (a cura di), *I profili processuali della nuova disciplina sulla responsabilità sanitaria*, 2017
9. V. VITI, *La locazione finanziaria tra tipicità legale e sottotipi*, 2018
10. C. CARDIA, R. BENIGNI (a cura di), *50 Anni dalla Populorum Progressio. Paolo VI: il Papa della modernità. Giustizia tra i popoli e l'amore per l'Italia*, 2018
11. G. NUZZO, *L'abuso del diritto di voto nel concordato preventivo. Interessi protetti e regola di correttezza*, 2018
12. G. GRISI, C. SALVI (a cura di), *A proposito del diritto post-moderno. Atti del Seminario di Leonessa, 22-23 settembre 2017*, 2018
13. G. MAESTRI, *L'ordinamento costituzionale italiano alla prova della democrazia paritaria*, 2018
14. G. CONTE, A. FUSARO, A. SOMMA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Dialoghi con Guido Alpa. Un volume offerto in occasione del suo LXXI compleanno*, 2018
15. E. PODOGHE, *Comunicazione e "dignità della donna". Uno studio di genere*, 2018
16. G. GRISI (a cura di), *L'abuso del diritto. In ricordo di Davide Messinetti*, 2019
17. S. ANASTASIA, P. GONNELLA (a cura di), *I paradossi del diritto. Saggi in omaggio a Eligio Resta*, 2019
18. S. DEL GATTO, *Poteri pubblici, iniziativa economica e imprese*, 2019

19. R. BENIGNI, B. CORTESE (a cura di), *La "giurisdizione". Una riflessione storico-giuridica*, 2019
20. M. RUOTOLO (a cura di), *La Costituzione...aperta a tutti*, 2019 (I ed.); M. RUOTOLO, M. CAREDDA (a cura di), *La Costituzione...aperta a tutti*, 2020 (II ed.)
21. N. POSTERARO, M. SINISI (a cura di), *Questioni di fine vita*, 2020
22. G. RESTA (a cura di), *L'Armonia nel diritto. Contributi a una riflessione su diritto e musica*, 2020
23. F. LATTANZI (a cura di), *Genocidio. Conoscere e ricordare per prevenire*, 2020
24. E. TOTI, *Diritto cinese dei contratti e sistema giuridico romanistico tra legge e dottrina*, 2020
25. B. CORTESE, *La tutela in caso di vizio della res empta e della res locata: inadempimento rispondenza ex fide bona*, 2020
26. M.S. BONOMI, *La motivazione dell'atto amministrativo: dalla disciplina generale alle regole speciali*, 2020
27. G. GRISI, F. RASSU (a cura di), *Perspectives nouvelles du droit. Thèmes, méthodes et historiographie en France et en Italie*, 2020
28. F. APERIO BELLA, A. CARBONE, E. ZAMPETTI (a cura di), *Dialoghi di Diritto Amministrativo. Lavori del Laboratorio di Diritto Amministrativo 2019*, 2020
29. S. CALDARELLI, *I vincoli al bilancio dello Stato e delle pubbliche amministrazioni. Sovranità, autonomia e giurisdizione*, 2020
30. A. MASSARO (a cura di), *Connessioni di Diritto Penale*, 2020
31. R. BENIGNI (a cura di), *Diritto e religione in Italia*, 2021
32. E. CALZOLAIO, R. TORINO, L. VAGNI (a cura di), *Liber amicorum Luigi Moccia*, 2021
33. A. CARRATTA (a cura di), *Limiti esterni di giurisdizione e diritto europeo. A proposito di Cass. Sez. Un. n. 19598/2020*, 2021



Università degli Studi Roma Tre  
Dipartimento di Giurisprudenza

# STUDI IN ONORE DI ANTONIO FIORELLA

VOLUME II

a cura di

Mauro Catenacci, Vincenzo Nico D'Ascola,  
Roberto Rampioni

**34**

L'Unità del Diritto  
Collana del Dipartimento di Giurisprudenza



*Roma TrE-Press*

2021

La Collana *L'unità del diritto* è stata varata su iniziativa dei docenti del Dipartimento di Giurisprudenza. Con questa Collana si intende condividere e sostenere scientificamente il progetto editoriale di Roma TrE-Press, che si propone di promuovere la cultura giuridica incentivando la ricerca e diffondendo la conoscenza mediante l'uso del formato digitale ad accesso aperto.

*Comitato scientifico della Collana:*

Paolo Alvazzi Del Frate, Paolo Benvenuti, Bruno Bises, Mario Bussoletti, Giovanni Cabras, Giandonato Caggiano, Enzo Cardi, Paolo Carnevale, Antonio Carratta, Mauro Catenacci, Alfonso Celotto, Renato Clarizia, Carlo Colapietro, Emanuele Conte, Giorgio Costantino, Antonietta Di Blase, Carlo Fantappiè, Lorenzo Fascione, Ernesto Felli, Sabino Fortunato, Aurelio Gentili, Elena Granaglia, Giuseppe Grisi, Andrea Guaccero, Luca Luparia Donati, Francesco Macario, Vincenzo Mannino, Luca Marafioti, Enrico Mezzetti, Claudia Morviducci, Giulio Napolitano, Giampiero Proia, Giuseppe Ruffini, Marco Ruotolo, Maria Alessandra Sandulli, Giovanni Serges, Giuseppe Tinelli, Luisa Torchia, Mario Trapani, Vincenzo Zeno-Zencovich, Andrea Zoppini.

Collana pubblicata nel rispetto del Codice etico adottato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, in data 22 aprile 2020.

Il volume pubblicato è stato sottoposto a previa e positiva valutazione nella modalità di referaggio *double-blind peer review*.

*Coordinamento editoriale:*

Gruppo di Lavoro *Roma TrE-Press*

Elaborazione grafica della copertina: **MOSQUITO**. [mosquitoroma.it](http://mosquitoroma.it)

Caratteri tipografici utilizzati:

American Typewriter condensed, Brandon Grotesque, Gotham rounded (copertina e frontespizio)  
Adobe Garamond Pro (testo)

*Impaginazione e cura editoriale:* Colitti-Roma [colitti.it](http://colitti.it)

*Edizioni:* Roma TrE-Press ©

Roma, settembre 2021

ISBN: 979-12-5977-041-7

<http://romatrepress.uniroma3.it>

Quest'opera è assoggettata alla disciplina *Creative Commons attribution 4.0 International License* (CC BY-NC-ND 4.0) che impone l'attribuzione della paternità dell'opera, proibisce di alterarla, trasformarla o usarla per produrre un'altra opera, e ne esclude l'uso per ricavarne un profitto commerciale.



L'attività della *Roma TrE-Press* è svolta nell'ambito della

Fondazione Roma Tre-Education, piazza della Repubblica 10, 00185 Roma

Collana del Dipartimento di Giurisprudenza  
*L'unità del diritto*

La collana di studi giuridici promossa dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre assume un titolo – quello de *L'unità del diritto* – che può apparire particolarmente impegnativo perché il fenomeno giuridico riflette la complessità delle società che il diritto mira a regolare, si sviluppa intorno ad una molteplicità di articolazioni e sembra pertanto sfuggire ad una definizione in termini di unità. Anche la scienza del diritto, intesa come riflessione intorno al diritto, come forma di conoscenza che assume il diritto ad oggetto diretto e immediato di indagine, sia nella prospettiva teorica sia in quella storico-positiva relativa ad un singolo ordinamento, soffre a trovare una sua dimensione unitaria. La riflessione intorno al diritto, da qualunque punto di partenza si intenda affrontarla, ammette una pluralità di opzioni metodologiche, contempla una molteplicità di giudizi di valore, si caratterizza inevitabilmente per una pluralità di soluzioni interpretative. L'unico, generalissimo, elemento che sembra contraddistinguerla in senso unitario è dato dal suo essere rivolta alla conoscenza del diritto, dal suo carattere conoscitivo dell'esperienza giuridica complessivamente intesa, una unità, potrebbe dirsi, figlia della diversità e varietà delle scelte di metodo e del pluralismo interpretativo, ma pur sempre una unità quanto meno in questo suo nucleo irriducibile. Ed è allora questo il senso da attribuire al titolo della collana che prende l'avvio, ossia quello di dare ospitalità a contributi di studiosi diversi per formazione e interessi ma che si riconoscono tutti nella comune esigenza di indagare il fenomeno giuridico applicando con rigore il metodo prescelto, nella consapevolezza della condivisione di un patrimonio formativo e culturale idoneo a creare una adeguata coscienza di sé e sulla cui base costruire l'impegno scientifico del giurista.



In questa prospettiva, la collana si ripromette di ospitare non solo contributi scientifici di tipo monografico, raccolte di scritti collettanee, atti di convegni e seminari ma anche materiali didattici che possano proficuamente essere utilizzati nella formazione dei giovani giuristi.

La collana entra a far parte della struttura della editrice Roma *TrE-Press* che, affiancando alla tradizionale pubblicazione in volumi la pubblicazione in formato digitale on-line, consente un accesso libero ai contributi scientifici contribuendo, così, ad una nuova e più ampia diffusione del sapere giuridico.

Prof. Giovanni Serges  
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza  
Università Roma Tre

# Indice

## VOLUME II

### SCRITTI SULLA PARTE SPECIALE

SALVATORE ALEO, <i>La problematica penalistica della criminalità organizzata, la teoria dell'organizzazione e lo Stato di diritto</i>	1103
STEFANO CANESTRARI, <i>In difesa della legge n. 219 del 2017 («Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento»)</i>	1125
OMBRETTA DI GIOVINE, <i>Ancora sull'infezione da SARS-CoV-2: omicidio e lesioni personali tra incertezze scientifiche, sovradeterminazioni causali e trappole cognitive</i>	1135
STEFANO FIORE, <i>Tracce di distopia legislativa nella 'spazzacorrotti'. Funzioni simboliche e deterrenza 'latente' nell'uso della non punibilità</i>	1159
GABRIELE FORNASARI, <i>Ancora un passo verso l'affermazione dell'autodeterminazione alla morte: la Corte costituzionale austriaca dichiara illegittima la disposizione in tema di aiuto al suicidio. Un primo commento a caldo</i>	1185
DARIO FRANZIN, <i>“L'ombra del sospetto” e la “banalità della vita quotidiana”: nuove forme di terrorismo e responsabilità penale</i>	1197
MARCO GAMBARDELLA, <i>Simul stabunt vel simul cadent. Discrezionalità amministrativa e sindacato del giudice penale: un binomio indissolubile per la sopravvivenza dell'abuso d'ufficio</i>	1217
CARLO LONGOBARDO, <i>La legislazione italiana antiterrorismo: uno specchio degli attuali mali del diritto penale postmoderno</i>	1247
BEATRICE MAGRO, <i>Autodeterminazione terapeutica e autodeterminazione alla morte dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019</i>	1271
ADELMO MANNA, <i>I delitti ambientali tra storia, dogmatica e politica criminale</i>	1299
ILARIA MERENDA, <i>Mafia &amp; corruzione? Un binomio da sciogliere</i>	1315
NICOLA PISANI, <i>La riforma dell'abuso d'ufficio nell'era della semplificazione</i>	1327
CARLO RUGA RIVA, <i>Il “sentimento per gli animali”: critica di un bene giuridico (troppo) umano e (comunque) inutile</i>	1347

GIUSEPPE SANTALUCIA, <i>Lo scambio elettorale politico-mafioso e il concorso esterno in associazione mafiosa. Qualche rinnovata riflessione alla luce dell'ultima novella</i>	1363
SERGIO SEMINARA, <i>Il conflitto di interessi nei reati contro la pubblica amministrazione, nei reati societari e nei reati finanziari</i>	1375
ANDREA SERENI, <i>Il controllo penale della prostituzione tra etica ed economia</i>	1389
ANNA SALVINA VALENZANO, <i>Il rilievo dell'omissione nella truffa</i>	1431
SERGIO VINCIGUERRA, <i>L'evoluzione in Italia del suicidio assistito fra storia e costituzionalità</i>	1457

## DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA E DEGLI ENTI

DONATO CASTRINUOVO, <i>Garanti della sicurezza del lavoro e loro qualificazione alternativa come apicali o subordinati in ambito 231</i>	1477
ALBERTO DE VITA, <i>Condizioni e limiti di operatività della delega di funzioni nel diritto penale dell'impresa. La cessione a terzi del "debito di sicurezza" e la trasmutazione del datore di lavoro da debitore a garante del debito</i>	1501
ALBERTO DI MARTINO, <i>Appunti in tema di reati commessi all'estero e responsabilità degli enti</i>	1523
MASSIMO DONINI, <i>Premesse storiche a una concezione costituzionale dell'offesa nella bancarotta patrimoniale</i>	1555
LUIGI FOFFANI, <i>Per una codificazione possibile dei delitti in materia economica</i>	1577
DÉSIRÉE FONDAROLI, <i>L'attività di vigilanza della Consob tra tutele e violazioni delle garanzie fondamentali</i>	1593
WILLIAM S. LAUFER, <i>Some observations about corporate criminal justice: thirty years later</i>	1613
VITTORIO MANES, <i>Realismo e concretezza nell'accertamento dell'idoneità del modello organizzativo</i>	1621
SILVIA MASSI, <i>Aspetti problematici della responsabilità del datore di lavoro e/o dell'ente per 'ripartizione difettosa dell'organizzazione'</i>	1657
ANNA MARIA MAUGERI, <i>La funzione del sistema sanzionatorio del D.Lgs. n. 231/2001: la rieducazione dell'ente</i>	1681

NICOLA MAZZACUVA, <i>La singolare 'fortuna' di una figura criminosa (un tempo) non applicata: le 'operazioni dolose' di cui all'art. 223, c. 2, n. 2, l. fallimentare</i>	1703
GAETANA MORGANTE, <i>La ripartizione volontaria dei doveri di sicurezza tra garanti 'innominati': la delega di funzioni</i>	1715
CARLO PIERGALLINI, <i>Globalizzazione dell'economia, rischio-reato e responsabilità ex crimine delle multinazionali</i>	1743
DANIELE PIVA, <i>Reati tributari e responsabilità dell'ente: una riforma nel (ancorché non di) sistema</i>	1767
STEFANO PREZIOSI, <i>Nuova disciplina degli abusi di mercato e bene giuridico tutelato nella manipolazione di mercato</i>	1787
ALESSANDRA ROSSI, <i>La responsabilità penale dei componenti dell'Organismo di vigilanza</i>	1809
ELISA SCAROINA, <i>Le posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse</i>	1835
NICOLA SELVAGGI, <i>La prevenzione e il controllo del reato attraverso la 'compliance' nella piccola impresa: un'introduzione al problema</i>	1857
PAOLA SEVERINO, <i>Corruzione e crisi pandemica: vecchi problemi e nuove sfide</i>	1879
MORIKAZU TAGUCHI, <i>Neue Herausforderungen hinsichtlich der Bekämpfung der Unternehmenskriminalität in Japan</i>	1895
MARIA TERESA TRAPASSO, <i>Workforce composition e rischio infortunistico: la tutela penale dei lavoratori al tempo del lavoro 'flessibile'</i>	1909
ANDREA FRANCESCO TRIPODI, <i>L'ente nel doppio binario punitivo: note sulla configurazione metaindividuale dei doppi binari sanzionatori</i>	1927
PAOLO VENEZIANI, <i>Problemi attuali in tema di responsabilità dell'ente da reato tributario</i>	1971
TIZIANA VITARELLI, <i>Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione: mero consulente o vero e proprio garante?</i>	2001
ROBERTO ZANNOTTI, <i>La responsabilità amministrativa degli enti dipendenti da reato nell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano: un confronto con il sistema italiano</i>	2027

Anna Maria Maugeri\*

*La funzione del sistema sanzionatorio del  
D.Lgs n. 231/2001: la rieducazione dell'ente*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il concreto emergere della funzione rieducativa nel sistema sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2001 – 3. Il rispetto dell'art. 27 Cost., 3 comma e la natura della responsabilità da reato degli enti – 4. Orientamenti dottrinari in relazione alla funzione della sanzione nei confronti degli enti – 5. L'affermazione della funzione rieducativa – 6. Conclusioni.

1. *Premessa*

L'introduzione di un sistema di responsabilità da reato degli enti risponde fondamentalmente a una logica di prevenzione del crimine attraverso la rieducazione, nel senso che tutto il sistema previsto dal d.lgs. 231/2001 è volto ad imporre agli enti che svolgono un'attività economica l'adozione di modelli organizzativi idonei alla prevenzione del rischio reato, insito nella realtà degli enti quali luoghi giuridicamente e strutturalmente concepiti come strumenti di produzione di profitti<sup>1</sup>, sul presupposto che l'ente è responsabile per l'organizzazione colpevole.

Sicuramente la ratio di politica criminale che ha ispirato il sistema sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2001 non è stata la retribuzione fine a se stessa o la mera prevenzione generale (certamente perseguita, anche in termini positivi di orientamento culturale in chiave collettivo-imprenditoriale), ma la prevenzione speciale in chiave rieducativa: indurre l'ente ad adottare comportamenti riparatori dell'offesa che consentano il superamento del conflitto sociale instaurato con l'illecito, nonché idonei, concreti ed efficaci modelli organizzativi che incidendo strutturalmente sulla cultura d'impresa, possano consentire all'ente di continuare a operare sul mercato nel pieno

---

\* Ordinaria di Diritto Penale, Università degli Studi di Catania. *Si ringrazia il programma ricerca di ateneo UNICT 2020-22 linea 2.*

<sup>1</sup> A. ALESSANDRI, *Criminalità economica e confisca del profitto*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. Dolcini, C.E. Paliero, Milano, 2006, 2106.

rispetto della legalità o meglio di rientrare nel mercato con una nuova prospettiva di legalità<sup>2</sup>.

Premesso che si tratta di configurare delle sanzioni capaci di fronteggiare il variegato fenomeno della criminalità delle organizzazioni complesse, individuando delle sanzioni effettive ed efficaci, “rispetto alle quali l’ente – con la sua organizzazione e dinamiche funzionali – sia sensibile, ponendosi la ricerca della sensibilità della pena (*Strafempfindlichkeit*) come essenziale criterio di scelta per il legislatore”<sup>3</sup>, si deve evidenziare che la logica del d.lgs. n. 231 non è né quella della punizione fine a se stessa, espressione di mero retribuzionismo, né di quell’elusione della pena nei confronti dei colletti bianchi di cui spesso è accusata la moderna società capitalistica, ma piuttosto quello dell’educazione dell’ente alla lotta contro il crimine sia nella fase della prevenzione, *ante delictum*, sia nella fase della reazione, *post delictum*<sup>4</sup>.

Chiaramente il presupposto di tale sistema è che la consumazione del reato da parte dell’ente sia espressione di una criminalità razionale che, da una parte, può essere influenzata *ex ante* in termini di deterrenza, dall’altra *ex post* in termini di specialprevenzione/rieducazione.

In tale direzione nella nostra cultura giuridica è ormai maturata la consapevolezza che il diritto penale delle persone giuridiche rispetto a quello delle persone fisiche è contraddistinto da un’intrinseca alterità, la cui peculiarità risiede nel fatto che con riferimento alle persone giuridiche l’intervento del diritto penale tende primariamente all’obiettivo

<sup>2</sup> Per quest’ultima espressione G. CANZIO, *Introduzione II sessione*, in *Criminalità d’impresa e giustizia negoziata: esperienze a confronto*, Milano 2017, 169.

<sup>3</sup> F. MACRÌ, *Le sanzioni (artt. 9-14, 16, 20-23)*, in *Diritto penale dell’economia*, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, II, Torino, 2017, 2573; L. CERQUA, *Art. 9. Sanzioni amministrative*, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi, G. Garuti, P. Veneziani, Torino 2010, 153; M. PELISSERO, *La responsabilità degli enti*, in *Manuale di diritto penale, Leggi complementari*, vol. I, 13<sup>a</sup> ediz. a cura di C.F. GROSSO, Milano, 2007, 885; M. RIVERDITI, *La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione*; Napoli 2009, 272.; L. CERQUA, D. FONDAROLI, *Sanzioni Amministrative*, in *La responsabilità amministrativa della società e degli enti*, a cura di M. Levis, A. Perini, Bologna, 2014, 232; C.E. PALIERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nell’ordinamento italiano: profili sistematici*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, a cura di F.C. Palazzo, Padova, 2003, 20.

<sup>4</sup> Sulla finalità preventiva del sistema sanzionatorio del d.lgs. 231/2001 cfr. PALIERO, *Il d.lg. 8 giugno 2001. n. 231: da ora in poi societas delinquere (et puniri) potest*, in «CG», 2001, 845; M. BELLINA, *La confisca del profitto a carico dell’ente: una sanzione «polidimensionale dimensionale»*, in «CP», 2009, 4843; cfr. A. MANNA, *La responsabilità delle persone giuridiche: il problema delle sanzioni*, in «RTDPE», 1999, v. 12, n. 4, 919 ss. sull’importanza della *compliance* nei progetti in materia.

della *compliance*. Muovendo dal presupposto secondo cui all'interno dell'impresa lo Stato può perseguire efficacemente l'obiettivo della legalità solo mediante la collaborazione del soggetto privato, l'impiego dello strumento punitivo viene finalizzato non tanto alla repressione del fatto di reato quanto piuttosto al coinvolgimento, anche *ex post*, dell'ente nella promozione della *compliance*<sup>5</sup>.

## 2. Il concreto emergere della funzione rieducativa nel sistema sanzionatorio del d.lgs. 231/2001

La funzione rieducativa nel d.lgs. 231/2001 emerge chiaramente in tutti quei meccanismi che, adottando la filosofia del “bastone e della carota”, consentono di ottenere una diminuzione della sanzione pecuniaria o di sottrarsi alla sanzione interdittiva, sin dalla fase cautelare fino a quella esecutiva, laddove si adottano delle condotte riparatorie e, soprattutto, dei modelli organizzativi volti a prevenire per il futuro il rischio reato («diverse “vie di fuga” messe a disposizione della *societas* quale corrispettivo di un atteggiamento di respipienza e di collaborazione valutato positivamente dal legislatore»<sup>6</sup>).

In tale direzione, l'art. 12, c. 2 prevede che l'ente possa beneficiare di un'importante riduzione della *sanzione pecuniaria* se si attiva tempestivamente dopo il reato per (a) risarcire il danno ed eliminarne le conseguenze dannose o pericolose o comunque adoperarsi efficacemente in tal senso; (b) adottare e rendere operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (la sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se l'ente realizza solo una delle due condizioni, mentre è ridotta dalla metà ai due terzi se le realizza entrambe). L'ente può evitare l'applicazione di una *sanzione interdittiva* se si attiva tempestivamente dopo il reato per realizzare cumulativamente le seguenti condizioni: (a) risarcire integralmente il danno ed eliminarne le conseguenze dannose o pericolose o comunque adoperarsi efficacemente

<sup>5</sup> Sul tema cfr., *ex multis*, M. DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà*, Milano 2004, 46; nonché ID., *Compliance: negoziabilità e riparazione dell'offesa nei reati economici*, in *Criminalità d'impresa e giustizia negoziata: esperienze a confronto*, a cura di C. Beria D'Argentine, Milano 2017, pp. 31 ss.

<sup>6</sup> G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato*, Pisa 2012, 322; conformi O. DI GIOVINE, *Lineamenti del nuovo illecito punitivo*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., 24; MACRÌ, *op. cit.*, 2577.

in tal senso; (b) eliminare le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante adozione e attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; (c) mettere a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca (art. 17). Prima dell'apertura del dibattimento, l'ente può ottenere la *sospensione del processo* se chiede di provvedere alle attività di cui al punto precedente e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima, versando una cauzione come determinata dal giudice (art. 65); se chiede di poter realizzare tali adempimenti, l'ente può ottenere la *sospensione dell'eventuale sanzione interdittiva già applicatagli in via cautelare*, versando una cauzione come determinata dal giudice (art. 49); se realizza tali adempimenti, l'ente può ottenere la *revoca* dell'eventuale sanzione interdittiva già applicatagli in via cautelare (art. 50). Se ha realizzato in essere tardivamente tali adempimenti (dopo l'apertura del dibattimento), l'ente può aspirare, anche in fase esecutiva, alla *conversione in sanzione pecuniaria della sanzione interdittiva* alla quale dovesse essere stato condannato, facendo istanza di conversione entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza; se accoglie l'istanza, il giudice converte con ordinanza le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata e non superiore al doppio della stessa (art. 78). L'adempimento tardivo è rilevante anche in seguito a fusione o scissione dell'ente (art. 31, c. 3). Nessuna forma di riparazione consente, invece, di evitare la *confisca* del prezzo o del profitto del reato<sup>7</sup>.

Tale normativa contribuisce a responsabilizzare l'ente stimolandolo più di quanto abbia fatto *ex ante* la minaccia della sanzione, ad adottare *ex post* idonei meccanismi preventivi e, quindi, a una corretta gestione imprenditoriale rispettosa di valori tutelati dalle norme penali violate e non solo quelli<sup>8</sup>.

La funzione rieducativa emerge, poi, in maniera evidente nel criterio di commisurazione della pena pecuniaria previsto dall'art. 11, che prende in considerazione "l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti" (oltre alla gravità del fatto e al grado di responsabilità dell'ente), si tratta del criterio che

<sup>7</sup> Cfr. D. STENDARDI, *Disposizioni del D. Lgs. 231/2001 a matrice riparativa e possibili intrecci con gli strumenti tipici della Restorative Justice*, in «GiuP» 2020, n. 4, 8 s.; A. GARGANI, *La tendenza "eccentrica" della disciplina sanzionatoria di cui al d.lgs. n. 231/2001 tra "ibridazioni" normative e nuovi "sotto-sistemi"*, in *Verso un riforma del sistema sanzionatorio?*, a cura di P. Pisa, Torino 2008, 87 ss.

<sup>8</sup> Cfr. N. FOLLA., *Le sanzioni pecuniarie*, in *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano 2002, 107; MACRÌ, *op. cit.*, 2609.



“forse maggiormente riflette l’orientamento marcatamente specialpreventivo dell’apparato sanzionatorio di cui al d.lgs. n. 231/2001”<sup>9</sup>.

La “natura fortemente special-preventiva”, in quanto il loro scopo è la riduzione della potenzialità di recidiva almeno nel settore in cui il soggetto ha manifestato la propria capacità criminale<sup>10</sup>, emerge nei presupposti delle sanzioni interdittive, espressione di una vera e propria *coincidenza fra reato e politica d’impresa* (casi di “reiterazione”<sup>11</sup> e di reati commessi da soggetti in posizione apicale, art. 13, c. 1, ovvero laddove la negligenza organizzativa è grave), nonché nei criteri di scelta di tali sanzioni *ex art. 14* in termini di *specificità* (“le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente”), *idoneità* (il giudice ne determina “il tipo e la durata [...] tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”<sup>12</sup>) e *necessità*<sup>13</sup> (la sanzione più grave, quella dell’interdizione dall’esercizio

<sup>9</sup> Così MACRÌ, *op. cit.*, 2625; conformi R. LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002, 141; S. SARTARELLI, Art. 11, in *La responsabilità degli enti. Commentario articolo per articolo al d.lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Presutti, A. Bernasconi, C. Fiorio, Padova, 2008, 184; cfr. M. ANGELINI, Art. 10, *ivi*, 178 ss.; E. BATTAGLIA, *Le sanzioni*, in *La responsabilità da reato degli enti*, a cura di A. D’Avirro, A. Di Amato, *Trattato di diritto penale dell’impresa*, Padova, 2009, 296; C. PIERGALLINI, *L’apparato sanzionatorio, in Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di G. Lattanzi, Milano 2005, 230; E. MUSCO, *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive*, «D&G», 2001, f. 23, 82; G. FLORA, *Sanzioni punitive nei confronti delle persone giuridiche: un esempio di ‘metamorfosi’ della sanzione penale?*, «DPP», 2003, 1400; R. BORSARI, art. 11, in *Commentario breve al codice penale*, a cura di G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà, VI ed., 2017, 2598.

<sup>10</sup> E. VENAFRO, *Funzione e disciplina delle sanzioni interdittive previste dal d.lgs. n. 231/2001*, in *Verso una riforma del sistema sanzionatorio?*, cit., 52.

<sup>11</sup> “Uno degli elementi fondamentali di un sistema teleologicamente orientato alla prevenzione speciale”, così G. CERNUTO, *Sanzioni interdittive*, in *Responsabilità “penale” delle persone giuridiche*, a cura di A. Giarda, E.M. Mancuso, G. Spangher, G. Varraso, Ipsos, 2007, 139; G. DE MARZO, *Le sanzioni amministrative: pene pecuniarie e sanzioni interdittive*, in «Le Società», 2001, 1315.

<sup>12</sup> MACRÌ, *op. cit.*, 2583; VIGANÒ, Art. 13, in *La responsabilità degli enti*, cit., 198; PIERGALLINI, *L’apparato sanzionatorio*, cit., 1359; F. MUCCIARELLI, *Le sanzioni interdittive temporanee nel d.lgs. n. 231/2001*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. Dolcini, C.E. Paliero, Milano, 2005, 2515; VENAFRO, *op. cit.*, 55; BATTAGLIA, *op. cit.*, 325. Cfr. Cass. Sez. VI, 25 gennaio 2010, n. 20560.

<sup>13</sup> F. STORELLI, *L’illecito amministrativo da reato degli enti nell’esperienza giurisprudenziale*, Torino, 2005, 1, 48; VIGANÒ, Art. 13, cit., 203; F. SBISÀ, T. GIACOMETTI, N. MOTTA, *Il sistema sanzionatorio, in Responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/01)*, a cura di F. Sbisà, E. Spinelli, Milano 2020, 136; in termini simili si parla di gradualità, sussidiarietà, cfr. A. FIORELLA, M. MASUCCI, *Logica, criticità e riforme del sistema punitivo per dell’ente da reato*, in «RIDPP», v. 62, n. 1, 2019, 522; MACRÌ, *op. cit.*, 2626; di residualità BATTAGLIA,

dell'attività è l'*extrema ratio*, art. 14, c. 4, in sede cautelare art. 46, c. 3<sup>14</sup>)/*proporzionalità* a neutralizzare il rischio reato e quindi a conformare l'organizzazione in chiave preventiva.

Anche in relazione all'istituto del commissariamento emerge chiaramente la finalità rieducativa laddove si prevede all'art. 15, c. 3 che "nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"<sup>15</sup>; non solo la misura è volta a garantire nell'interesse collettivo la prosecuzione del pubblico servizio o del servizio di pubblica necessità, che prevale sull'esigenza punitiva dell'ordinamento, o l'esigenza di salvaguardare l'occupazione e la stessa economia di un determinato contesto territoriale, tenendo conto del ruolo nevralgico che un'impresa può assumere alla luce anche di una visione solidaristica di uno Stato di diritto (funzione pubblicistico-economica<sup>16</sup>), ma in tal modo si garantisce sicuramente la "rieducazione" dell'ente attraverso il "rimodellamento dell'organizzazione aziendale"<sup>17</sup>, obbligatorio in chiave spiccatamente specialpreventiva<sup>18</sup>.

E anche l'obbligo della confisca del profitto rappresenta un presupposto indefettibile della stessa finalità rieducativa che sarebbe compromessa dalla prospettiva per l'ente di conseguire comunque il profitto indebito<sup>19</sup>.

Per ciascuna sanzione sarebbe necessario un approfondimento non possibile in questa sede.

---

*op. cit.*, 294 – 296.

<sup>14</sup> Cfr. A. BERNASCONI, *L'apparato sanzionatorio*, in *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano 2018, 209 ss.; VIGANÒ, *Art. 13*, cit., 204.

<sup>15</sup> Cfr. VIGANÒ, *Art. 15*, cit., 207; BATTAGLIA, *op. cit.*, 351.

<sup>16</sup> Cfr. G. MINICUCCI, *La sanzione sostitutiva del commissariamento giudiziale*, in *Diritto penale dell'economia*, II, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Torino, 2017, 2652.

<sup>17</sup> PALUMBIERI, *op. cit.*, 2703; MINICUCCI, *op. cit.*, 2652; PIERGALLINI, *L'apparato sanzionatorio*, cit., 235 ss; BATTAGLIA, *op. cit.*, 351; S. DE FLAMMINEIS, *La mappatura del rischio da reato nel commissariamento e nell'amministrazione giudiziaria tra attualità e prospettive*, in «DPC», 23 giugno 2015, 6.

<sup>18</sup> G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Milano 2008, 244.

<sup>19</sup> A.M. MAUGERI, *La responsabilità da reato degli enti: il ruolo del profitto e della sua ablazione nella prassi giurisprudenziale*, in «RTDPE», 2013, 669 ss.

La dottrina parla anche di un modello correzionalista<sup>20</sup> o, premiale<sup>21</sup>, ma sicuramente si tratta di un sistema che ha come precipuo scopo la rieducazione dell'ente alla legalità attraverso la sua *responsabilizzazione*, riducendo il momento punitivo ad una fase marginale di un ben più articolato programma che richiede la fattiva collaborazione dell'ente nella prevenzione dei reati, al punto da poter affermare che la funzione "coinvolgente" o "co-responsabilizzante" del sistema di penalità in esame è prevalente rispetto a quello disincentivante<sup>22</sup>.

### 3. *Il rispetto dell'art. 27 Cost., 3 comma e la natura della responsabilità da reato degli enti*

L'interpretazione del sistema sanzionatorio di cui al d.lgs 231/2001 in chiave di prevenzione speciale si pone in conformità con il disposto di cui all'art. 27, c. 3 Cost. che indica nella rieducazione la finalità cui deve tendere la pena, fermo restando che la copertura costituzionale in questione presuppone l'accoglimento dell'interpretazione che attribuisce natura penale al modello di responsabilità degli enti previsto dal d.lgs. 231/2001. In questa sede non è possibile una riflessione in tale direzione, ma solo qualche rapida battuta considerando che la definizione della natura di tale responsabilità ha un fondamentale risvolto pratico per stabilire i principi costituzionali di riferimento<sup>23</sup>, anticipando che la responsabilità introdotta con il provvedimento legislativo in esame risulta una responsabilità che di

<sup>20</sup> M. PELISSERO, G. FIDELBO, *La «nuova» responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.leg. 8 giugno 2001 n. 231)*, in «LP» 2002, 590 affermano che si tratta del criterio che "forse maggiormente riflette l'orientamento marcatamente specialpreventivo dell'apparato sanzionatorio di cui al d.lgs. n. 231/2001". Cfr. E. BELFIORE, *Colpevolezza e rimproverabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001*, in *Studi in onore di Mario Romano*, III, Napoli 2011, 1755.

<sup>21</sup> RIVERDITI, *op. cit.*, 344.

<sup>22</sup> R. GUERRINI, *Le sanzioni a carico degli enti nel d.lgs. N. 231/2001*, in *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia "punitiva"*, a cura di G. De Francesco, Torino, 2004, 85; DE FRANCESCO, *La societas e l'ineffabile duale: destinataria o garante dell'inosservanza dei precetti*, in *Studi senesi*, CXVII, 2005, 489 – 506; A. VALLINI, *Alcune riflessioni sulla natura delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001*, in *Verso una riforma del sistema sanzionatorio?*, a cura di PISA, Torino 2008, 44.

<sup>23</sup> VALLINI, *op. cit.*, 33; G. AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, in «RIDPP» 2006, 160 ss.; L. STORTONI, D. TASSINARI, *La responsabilità degli enti: quale natura? quali soggetti?*, in «IP», v. 9, n. 1, 2006, 9.

amministrativo presenta (per ragioni compromissorie) fondamentalmente il *nomen iuris*, essendo sostanzialmente in tutto disciplinata come una responsabilità penale vera e propria<sup>24</sup>.

Assume un particolare interesse in materia la presa di posizione dell'Avvocato Generale Sharpston, anche se contraddetta dalla seguente decisione della Corte di Giustizia, in cui si è affermata la sostanziale natura penale della responsabilità degli enti. L'Avvocato ritiene applicabile nell'ordinamento italiano l'art. 9 par. 1 della decisione quadro 2001/220/GAI sulla costituzione di parte civile nel processo penale, norma da interpretare in chiave teleologica privilegiando la sostanza sulla forma; a tal scopo si ritiene irrilevante che la legislazione nazionale qualifichi la responsabilità della persona giuridica come 'amministrativa', o comunque 'indiretta' o 'sussidiaria' rispetto alla commissione del reato da parte della persona fisica, poiché ai fini dell'applicabilità dell'art. 9 § 1, rileva piuttosto che la legislazione nazionale preveda un sistema di responsabilità per un illecito definito mediante rinvio alle disposizioni del codice penale, fondata sulla commissione di un illecito da parte di una persona fisica, accertata nell'ambito di un procedimento dinanzi al giudice penale, disciplinato dal codice di procedura penale e normalmente riunito col procedimento penale a carico della persona fisica responsabile dell'illecito<sup>25</sup>. La prudente decisione della Corte di Giustizia<sup>26</sup>, che non ha voluto accogliere la posizione dell'Avvocato Generale, per evitare il rischio di "inquietare, in un momento politicamente assai delicato per l'Unione, tutti quegli Stati membri, Germania in testa, che oppongono resistenze di principio

<sup>24</sup> AMARELLI, *op. cit.*, 167; G. MARINUCCI, «*Societas puniri potest*»: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, in «RIDPP» 2002, 1202 e 308; MUSCO, *op. cit.*, 8 e 88.; P. PATRONO, *Verso la soggettività penale di società ed enti*, in «RTDPE», 2002, n. 1-2, 189; PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica*, cit., 21; ID., *Il d.lgs. 8 giugno 2001*, cit., 845; V. MAIELLO, *La natura (formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d. lgs. n. 231/2001: una «truffa delle etichette» davvero innocua?*, in «RTDPE», v. 15, n. 4, 2002, 879-916; DE SIMONE, *op. ult. cit.*; PIERGALLINI, *Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, in «DPP» 2001, 1365; A. ASTROLOGO, *Concorso di persone e responsabilità della persona giuridica*, in «RTDPE» 2005, 1003 – 1005; L. CERQUA, D. FONDAROLI, *op. cit.*, 263 ss.; S. PANAGÍA, *Rilievi critici sulla responsabilità punitiva degli enti*, in «RTDPE», v. 21, n. 1-2, 2008, 149. In materia T. GUERINI, *Diciassette anni di responsabilità degli enti: una retrospettiva*, in «RASE», v. 13, n. 1, 2018, 215 ss.

<sup>25</sup> Cfr. F. VIGANO, A. VALSECCHI, *Costituzione di parte civile contro l'ente imputato: le conclusioni dell'Avvocato generale presso la Corte di giustizia UE nel caso Giovanardi*, in «DPC» 7 giugno 2012.

<sup>26</sup> CGUE, 12 luglio 2012, *Procedimento penale a carico di Maurizio Giovanardi e a..*, C-79/11, § 45 ss. - 48.

- anche di ordine costituzionale - rispetto all'idea di una responsabilità autenticamente *penale* dell'ente" lascia, tuttavia, assolutamente aperta tale questione della *sostanza* della responsabilità "amministrativa" degli enti nel diritto italiano, "perché ad essere in gioco non è tanto il problema della tutela risarcitoria della vittima, quanto lo *statuto garantistico* di tale responsabilità nei riguardi dello stesso ente, al quale è a tutt'oggi dubbio se debbano o meno applicarsi le garanzie che la nostra Costituzione e le carte internazionali dei diritti umani (prime fra tutte, la CEDU e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE) stabiliscono in materia di diritto e processo penale: legalità dei reati e delle pene in tutti i suoi corollari, personalità e colpevolezza, funzione rieducativa e proporzione della pena, presunzione di innocenza, giusto processo, doppio grado di giurisdizione, *ne bis in idem*, obbligatorietà dell'azione penale, etc."<sup>27</sup>.

Tanto più che laddove vengono in gioco le garanzie della materia penale la Corte di Strasburgo impone un'interpretazione sostanzialista, al punto che anche accogliendo l'interpretazione della Corte di Giustizia, si potrebbe ritenere, che alla luce della nozione ampia di materia penale di cui all'art. 6 e 7 della CEDU la forma di responsabilità in esame rientra nella nozione di materia penale e le garanzie della CEDU debbono essere riconosciute, come, del resto, emerge dalla stessa Relazione al d.lgs. 231/2001 che evidenzia come tale disciplina rientri nella nozione di diritto punitivo (*Sanktionrecht*) accolto dalla Corte EDU, al fine del riconoscimento delle garanzie previste dalla Convenzione europea<sup>28</sup>.

In ogni caso ciò che sembra più rilevante è quella prassi giurisprudenziale che, anche senza prendere espressamente posizione, applica in questo settore le garanzie della materia penale<sup>29</sup>, come il principio di legalità *ex art. 25*

<sup>27</sup> Cfr. F. VIGANO, A. VALSECCHI, *Secondo la Corte di Giustizia UE, l'inammissibilità della costituzione di parte civile contro l'ente imputato ex d.lgs. 231/01 non è in contrasto col diritto dell'Unione*, in «DPC», 6 settembre 2012.

<sup>28</sup> A. MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in «CP» 2003, 1111; Cfr. M. ANGELINI, *Art. 9*, in *La responsabilità degli enti*, cit., 174; D. PULITANÒ, *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri d'imputazione*, in «RIDPP» 2002, 417 osserva che la formula responsabilità amministrativa è nulla più che un'"etichetta carica di significati simbolici, del tutto neutra rispetto alla disciplina degli istituti" in quanto si è di fronte ad "un sottosistema autonomo, entro il complesso di quello che può essere ed è definito dalla dottrina come sistema punitivo, comprendente sia il diritto penale sia il sistema dell'illecito amministrativo". Cfr. Cass. SU, ThyssenKrupp A.S.T. s.p.a., 24 aprile 2014, n. 38343.

<sup>29</sup> Cass., 20 dicembre 2005, Jolly Mediterraneo, n. 3615; Cass. Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, D'Azzo. Sull'applicazione dei principi costituzionali penalistici in tale settore, fondamentale G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato*, Pisa

Cost.<sup>30</sup>, il principio di responsabilità penale personale *ex art. 27 Cost.* (negandone la violazione e la sussistenza di una forma di responsabilità oggettiva<sup>31</sup>) parlando di colpa d'organizzazione di carattere normativo<sup>32</sup>, - anche quando ha qualificato la responsabilità degli enti come riconducibile alla categoria del *tertium genus*<sup>33</sup> -, nonché il rispetto del diritto di difesa *ex art. 24 Cost.*, negando l'intervento di forme di inversione dell'onere della prova in materia<sup>34</sup>. Per poi arrivare a riconoscere<sup>35</sup> la funzione rieducativa della pena *ex art. 27 Cost.*, comma 3, affermando che, ai fini di un controllo della congruità della sanzione proposta dalle parti in sede di patteggiamento, «la sanzione applicata appare rispettosa del principio sancito dall'art. 27 Cost., proporzionata ai canoni di cui all'art. 133 c.p. e confacente alla gravità del fatto per cui si è proceduto, adeguata ad assicurare la funzione rieducatrice»<sup>36</sup>.

Riconosce espressamente la finalità rieducativa della pena la sentenza delle Sezioni Unite Fisia Italimpianti “Il sistema sanzionatorio proposto dal D.Lgs. n. 231 fuoriesce dagli schemi tradizionali del diritto penale

---

2012, 110 ss. - 117 ss.; Id., *Persone giuridiche, responsabilità penale e principi costituzionali*, in «Criminalia» 2010, 605 ss.

<sup>30</sup> Cass. Sez. VI, Ribeira, 3 marzo 2004; SU, 23 giugno 2011, in «RP» 2011, 1149; Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, D'Azzo; Cass. SU, 27 marzo 2008, Fisia Italimpianti, n. 26654, Rv. 239922 ss. O comunque si applicano istituti penalistici come il concorso di persone Cass. Sez. II, 29 aprile 2014 (dep.26/05/2014), n. 21227; il principio di correlazione tra imputazione e sentenza Cass. Sez. VI, 25 settembre 2018, n. 54640, Sez. IV, 22 gennaio 2020, (dep. 05/05/2020), n. 13575.

<sup>31</sup> Cass. Sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 27735, S. e altro.

<sup>32</sup> Cass. Sez. VI, 5 ottobre 2010, in «CP» 2011, 2539, con nota di G. VARRASO; Uff. Ind. Prel. Catania, 15 novembre 2018; Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 27735; Cass. Sez. II, 6 luglio 2012, n. 35999; Tribunale di Trani, Sez. di Molfetta, 26 ottobre 2009; Cass. Sez. II, 06/07/2012, n. 35999 parla di rimproverabilità; Cass. Sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 27735, S. e altro.

<sup>33</sup> Cass. Sez. IV, 22/09/2020 (dep. 26/10/2020), n. 29584 “coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, ha finito con il configurare un *tertium genus* di responsabilità, compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza”: conforme Cass. SU, 24 aprile 2014, Espenhahn, n. 38343. Cfr. Cass. SU ThyssenKrupp A.S.T. s.p.a., 24 aprile 2014, n. 38343; Sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 27735; Sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083; Sez. IV, 24 settembre 2019, n. 43656; Cass. Sez. IV, 9 maggio 2019, n. 38072; Cass. Sez. IV, 28 maggio 2019, n. 29538; Trib. di Milano, Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 210.

<sup>34</sup> Cass. Sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 27735; Tribunale di Pordenone, 4 novembre 2002, in <<http://www.reasisocietari.it>>; Tribunale di Trani, Sez. di Molfetta, 26 ottobre 2009; Trib. Torino, 10 febbraio 2005, in <<http://www.reasisocietari.it>>.

<sup>35</sup> Cass. Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, D'Azzo.

<sup>36</sup> Tribunale di Pordenone, 4 novembre 2002, in <<http://www.reasisocietari.it>>.

- per così dire - “nucleare”, incentrati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza, tra pene principali e pene accessorie, ed è rapportato alle nuove costanti criminologiche delineate nel citato decreto. Il sistema è “sfaccettato”, legittima distinzioni soltanto sul piano contenutistico, nel senso che rivela uno stretto rapporto funzionale tra la responsabilità accertata e la sanzione da applicare, opera certamente sul piano della deterrenza e persegue una massiccia finalità specialpreventiva<sup>37</sup>.

A favore del superamento delle controversie ideologiche per riconoscere la natura penale è stato autorevolmente evidenziata “una stringente ragione giuridica – il principio di eguaglianza – che milita a favore del passaggio dalla responsabilità amministrativa alla responsabilità penale”<sup>38</sup>. In tale direzione si ritiene che “è ingiustificabile che un fatto sia per il singolo autore un illecito criminale, e non lo sia per l’impresa che sta alle sue spalle: è un privilegio senza giustificazione oggettiva”<sup>39</sup>.

#### 4. *Orientamenti dottrinari in relazione alla funzione della sanzione nei confronti degli enti*

Parte della dottrina attribuisce funzione general preventiva “all’intera disciplina sulla responsabilità dell’ente, e non più, soltanto, all’astratta previsione della sanzione in sé e per sé considerata”<sup>40</sup>.

In maniera perentoria, poi, certa dottrina ritiene che la pena destinata alle persone giuridiche non può che prescindere dalla finalità rieducativa radicandosi su una criminalità disincarnata, assumendo piuttosto una spiccata valenza afflittiva<sup>41</sup>.

Alla stregua di un’ulteriore prospettiva ermeneutica si evidenzia, innanzitutto, lo scopo di prevenzione generale negativa, essendo la pena volta a bilanciare la tentazione di politiche economiche illecite che “scarichino” sui

<sup>37</sup> FLORA, *op. cit.*, 1399 preferisce parlare di efficacia-effettività in luogo di prevenzione generale e prevenzione speciale (la “proporzione” come canone di “moderazione” della efficacia-effettività).

<sup>38</sup> G. MARINUCCI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche: uno schizzo storico, dogmatico*, in «RIDPP» 2007, 469.

<sup>39</sup> H.J. HIRSCH, *Strafrechtliche Probleme*, Berlin, 1999, 617; cfr. PIERGALLINI, *L'apparato sanzionatorio*, cit., 173.

<sup>40</sup> RIVERDITI, *op. cit.*

<sup>41</sup> *Contra* A. GARGANI, *Individuale e collettivo nella responsabilità della società*, *Studi sen.* 2006, 287 – 289.

rappresentanti e/o dipendenti dell'ente il rischio della relativa punizione<sup>42</sup>. Per poi riconoscere nell'ambito di una concezione *polifunzionale* della pena l'intervento in fase commisurativa della finalità retributiva, temperata dalla prevenzione speciale; la prima emerge innanzitutto nella sanzione pecuniaria volta a imporre un corrispettivo patrimoniale laddove la normativa vincola il verdetto del giudice al principio di proporzione che "secondo il noto schema ideologico proprio del liberalismo di matrice kantiana, segna il punto di passaggio dalla pena intesa come ritorsione o vendetta alla vera e propria, "giusta compensazione" per il male commesso<sup>43</sup>. Le sanzioni interdittive, a loro volta, sarebbero finalizzate alla prevenzione speciale, temperata a sua volta dalla necessità di mantenere un rapporto di proporzione con il disvalore complessivo del fatto<sup>44</sup>. Si accoglie, insomma, espressamente la concezione polifunzionale della pena nel settore in esame.

Secondo un diverso orientamento, ancora, partendo dalla critica alla natura penale della responsabilità degli enti, si osserva che ritenere che il sistema sanzionatorio della 231 persegua la finalità rieducativa rappresenta una preoccupante operazione ermeneutica di "adattamento della "teleologia antropomorfa", sottesa al concetto di rieducazione, alla realtà puramente normativa delle persone giuridiche: "un puro artificio verbale, caratterizzato da un processo di volatilizzazione della pregnanza semantica di una parola, attraverso il quale quest'ultima finisce per generare sempre nuovi significati e moltiplicare i suoi possibili usi"<sup>45</sup>.

Altra parte della dottrina, pur riconoscendo che il sistema punitivo della 231 persegua la finalità di prevenzione generale e prevenzione speciale, nega che si possa parlare di finalità *rieducativa*, riservando quest'ultima alle persone fisiche. Il presupposto di tale posizione è rappresentato dalla considerazione che "la rieducazione esprime una connotazione fortemente impregnata di valenze etico-sociali, nel senso che l'ordinamento costituzionale e penale manifesta il preciso interesse, in seguito alla consumazione del reato, a che il reo recuperi quell'atteggiamento di responsabile astensione da fatti lesivi di interessi rilevanti per la comunità organizzata, che la pena intendeva promuovere, in via generale innanzitutto attraverso il messaggio educativo (prevenzione generale positiva) espresso nella fase della comminatoria legale. Tutto ciò presuppone che possa effettivamente rimproverarsi al reo

---

<sup>42</sup> M. CATENACCI, *Sanzioni per l'ente e fini della pena: qualche riflessione*, in Liber Amicorum, *Adelmo Manna*, a cura di V. Plantamura, G. Salcuni, Pisa, 2020, 92 ss.

<sup>43</sup> Così CATENACCI, *op. cit.*, 92 – 94.

<sup>44</sup> *Idem*, *cit.*, 98.

<sup>45</sup> MAIELLO, *op. cit.*, 895.



di essersi sottratto all'impegno di responsabilità, di garanzia nei confronti della pacifica convivenza sociale, non essendo a tal fine sufficiente la semplice realizzazione del reato sia pure integrato di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi" (ciò presuppone chiaramente sia l'imputabilità del reo, come capacità di avvertire il disvalore del comportamento criminoso, sia la conoscibilità della norma penale)<sup>46</sup>. E allora, si osserva che il finalismo rieducativo non è riferibile agli enti perché deve trovare il suo punto di riferimento necessario in una "personalità strutturata...che abbia una storia" e tale non appare quella espressa dagli enti collettivi perché, innanzitutto, essi operano attraverso "personale umano sostituibile" come tale estraneo a trame di sviluppo coerente e unitario di un'identità soggettiva intrisa di senso di responsabilità in ordine alla propria collocazione nel contesto sociale di riferimento<sup>47</sup>.

Si osserva, ancora, nella medesima direzione che le norme penali sono volte a "sollecitare l'acquisizione da parte di ognuno della precisa consapevolezza della necessità di astenersi da determinati fatti pregiudizievoli di rilevanti interessi individuali e collettivi, ai fini della stessa permanenza del consorzio civile", dopo la consumazione del reato l'esecuzione della pena "intende semplicemente riallacciare questo rapporto di stretta interlocuzione già avviato dall'ordinamento penale con i suoi destinatari e traumaticamente interrotto dal crimine"; "la rieducazione si presenta dunque come la naturale prosecuzione di un processo intrinsecamente unitario di orientamento culturale alle condizioni irrinunciabili della convivenza civile, diretto sin dall'inizio del ciclo della pena a dislocare su tutti e ciascuno dei consociati la responsabilità e la garanzia primaria del mantenimento di esse", per poi concludere che "una tale peculiare, raffinata prospettiva di prevenzione (generale e) speciale presuppone necessariamente l'unità di esperienza esistenziale (la "storia", appunto) della persona fisica, la sua pienezza di insediamento nell'ambito del consorzio, la sua capacità di inscrivere il (dis) valore dei propri comportamenti in un compiuto orizzonte etico-sociale. L'ente collettivo è di contro titolare di una "soggettività" certo reale, ma intrinsecamente settoriale, a vocazione essenzialmente economico-

<sup>46</sup> DE VERO, *op. cit.*, 49.

<sup>47</sup> A. ALESSANDRI, *Reati d'impresa e modelli sanzionatori*, Milano 1984, 57 ss.; Id., *Art. 27 comma 1 Cost.*, in *Commentario della Costituzione. Rapporti civili*, Bologna, 1991, 159 ss.; N. IRTI, *Due temi di governo societario (responsabilità amministrativa – codici di autodisciplina)*, in «GCM», 2003, 693; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale – Parte generale*, Bologna 2019, 177; A.M. CASTELLANA, *Diritto penale dell'Unione Europea e principio "societas delinquere non potest"*, in «RTDPE», 1996, 785; V. MILITELLO, *La responsabilità penale dell'impresa societaria e dei suoi organi in Italia*, in «RTDPE», 1992, 109.

mercantile, e comunque affatto estranea a quell'inserimento "a tutto tondo" nel progetto e nell'impegno di civile convivenza che caratterizza l'individuo capace di intendere e di volere"<sup>48</sup>.

##### 5. *L'affermazione della funzione rieducativa del sistema sanzionatorio ex d.lgs. 231/2001*

Rispetto agli orientamenti esaminati che fondamentalmente rifiutano l'affermazione della concezione rieducativa rispetto agli enti, siano permesse alcune osservazioni.

In realtà, fermo restando il carattere afflittivo della sanzione, non riteniamo che il rispetto del principio di proporzione sia in sé sinonimo dell'adesione alla funzione retributiva della sanzione, anzi sembra che la logica della compensazione del male commesso non abbia rappresentato per il legislatore italiano lo scopo ispiratore di tale sistema punitivo; la proporzione, piuttosto, è il presupposto della funzione rieducativa consentendo di avvertire la pena come giusta e meritata e, quindi, predisponendo il reo al processo rieducativo.

In realtà queste posizioni sembrano più comprensibili alla luce di una versione della rieducazione eticamente connotata, se non identificata con una sorta di catarsi morale propria della persona fisica<sup>49</sup>; perché altrimenti non si capisce perché se nell'ottica rieducativa l'esecuzione della pena deve essere la prosecuzione di un "processo intrinsecamente unitario di orientamento culturale alle condizioni irrinunciabili della convivenza civile", questo processo non si possa realizzare nei confronti dell'ente; se si presuppone che la minaccia della sanzione, in funzione di prevenzione generale, abbia effetto deterrente perché l'ente è un soggetto che agisce in base a logiche razionali, ad analisi costi/benefici e quindi è – per assurdo – maggiormente motivabile della stessa persona fisica, non si vede perché, una volta consumato il reato che ha rotto quel rapporto di "stretta interlocuzione già avviato dall'ordinamento penale", questo rapporto non possa riprendere attraverso l'esecuzione della pena nei confronti dell'ente, non possa riprendere quel

---

<sup>48</sup> DE VERO, *op. cit.*, 50 ss.

<sup>49</sup> Cfr. PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri potest: la fine tardiva di un dogma*, in «RTDPE», 2002, 584 che contesta che una simile visione della funzione rieducativa è eccessivamente antropomorfizzata e trascura in maniera ingiustificata l'esistenza di una cultura d'impresa che può fomentare i reati, o viceversa disincentivarli, e che sopravvive ai singoli.

“processo intrinsecamente unitario di orientamento culturale alle condizioni irrinunciabili della convivenza civile”. *L'unità di esperienza esistenziale* che sarebbe il presupposto della funzione rieducativa può essere propria anche dell'ente, che attraverso la pena può prendere coscienza – nella sua compagine verticistica e subordinata - del disvalore del suo comportamento criminale e modificare le sue politiche imprenditoriali, come dimostrato da tutte quelle condotte volte alla riparazione dell'offesa realizzata e alla prevenzione del crimine nel futuro; all'ente si richiede proprio una riorganizzazione in tale direzione che passa innanzitutto dalla formazione del personale, dal suo diverso dislocamento (laddove la permanenza nello stesso ruolo per troppo tempo abbia creato delle disfunzioni anche in termini di sensibilità alla legalità), dal suo rinnovamento se necessario, dalla predisposizione di meccanismi di controllo, di nuove regole cautelari, obblighi di comunicazione e informazione, etc. Anzi paradossalmente, l'opera di rieducazione dell'ente, il fattivo lavoro per rieducarsi alla legalità è maggiormente verificabile di quanto non possa essere quello della persona fisica. Anche nei confronti dell'impresa, d'altronde, si potrebbe attribuire una valenza etica alla nozione di rieducazione, considerando che i modelli organizzativi, quale evoluzione dei codici di comportamento, sono espressione proprio di istanze di rispetto della legalità che assume una valenza in se laicamente etica; e, del resto, esiste un'etica dell'impresa strettamente connessa alla nozione di responsabilità della stessa, chiamata nella determinazione delle sue politiche imprenditoriali a precise scelte etiche, come quelle connesse allo sviluppo sostenibile, alle condizioni di lavoro e promozione del benessere dei lavoratori, al rispetto dell'ambiente e così via<sup>50</sup>. Adirittura apertamente parte della dottrina parla, proprio in relazione alla responsabilità degli enti ex 231 di necessità di implementare l'etica degli affari e la moralizzazione delle politiche d'impresa<sup>51</sup>. Parte della dottrina ritiene di superare l'impasse ostativo alla compatibilità tra funzione rieducativa della pena e natura dell'ente collettivo, attraverso una “qualificazione ulteriore della prevenzione speciale, indirizzata espressamente nei confronti di una politica d'impresa “eticamente” riorientata verso finalità

<sup>50</sup> Cfr. RIVERDITI, *op. cit.*, 57 s.; BASTIA, *op. cit.*, 38; A. PASCULLI, *La responsabilità da reato degli enti collettivi nell'ordinamento italiano. Profili dogmatici e applicativi*, Bari 2005, 304.

<sup>51</sup> Cfr. M. CAPUTO, *La mano visibile. Codici etici e cultura d'impresa nell'imputazione della responsabilità agli enti*, in «DPC-RT», 2013, 101 ss. – 120 ss.; A. MELCHIONDA, *Interferenze di disciplina fra la responsabilità sociale delle imprese e la responsabilità “da reato” degli enti. Il ruolo dei c.d. “codici etici”*, in *Globalizzazione, responsabilità sociale delle imprese e modelli partecipativi*, a cura di S. Scarponi, Trento, 2007, 230.

economiche, certo vantaggiose ed ottimizzanti il profitto patrimoniale, ma comunque da attuarsi in un contesto di liceità di interventi anche in punto di impiego delle risorse e non più di criminalità imprenditoriale<sup>52</sup>.

E anche laddove il personale umano cambia, a parte il fatto che difficilmente il rinnovamento sarà integrale, la funzione rieducativa rimane valida perché comunque anche il nuovo personale non potrà non tenere conto della storia dell'ente, anzi il modello organizzativo dovrebbe servire anche a registrare tale storia, richiedendo la "scrittura costante" dell'attività aziendale da parte delle figure interessate tenute a lasciare in tempo reale una traccia delle problematiche affiorate nella materia prevenzionistica, traccia da convogliare, attraverso un flusso periodico organizzato di informazioni, verso gli organismi dirigenti e verso l'organismo di vigilanza; l'aggiornamento del modello per adeguarlo ai segnali di allarme o alle riforme normative o tecnologiche, del resto, deve sempre tenere conto di questa storia per essere calibrato adeguatamente ed efficace.

In termini di eticità, del resto, parte della dottrina evidenzia la base volontaristica e premiale (secondo i canoni della *soft law*) cui è affidata la richiesta di adesione alle istanze di tutela (di tipo organizzativo-procedimentale) perseguite con la disciplina della 231, per evidenziare che il legislatore sembra essersi ispirato all'impostazione su cui si fonda la teoria della responsabilità sociale delle imprese (RSI)<sup>53</sup>, come emerge dal Libro Verde della Commissione Europea del 2001, finalizzato a "Promuovere un quadro europeo per la Responsabilità sociale delle imprese" e la seguente strategia della Commissione del 2011 (in cui si precisa che la "RSI sostiene gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva")<sup>54</sup>: sembra che il legislatore voglia indurre l'impresa, su base volontaristica, non solo a rispettare gli obblighi giuridici ma a investire di più nel capitale umano, nell'ambiente, nello sviluppo sostenibile, e quindi, nel settore in esame, nella corporate governance per prevenire il

<sup>52</sup> SARTARELLI, *Art. 11*, cit., 181; A. ROSSI, *Le sanzioni dell'ente*, in S. VINCIGUERRA, M. CERESA GASTALDO, A. ROSSI, *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse (D.Lgs. n. 231/2001)*, Padova 2004, 66; PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri potest; la fine tardiva di un dogma*, in «RTDPE», 2002, 595 s.; Id., *L'apparato sanzionatorio*, cit., 223 ss.

<sup>53</sup> Cfr. G. CANZIO, *Introduzione II sessione*, in *Criminalità d'impresa e giustizia negoziata: esperienze a confronto*, Milano 2017, 168.

<sup>54</sup> <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/>>, In materia il "Documento Di Riflessione: Verso Un'europa Sostenibile Entro Il 2030, 30 Gennaio 2019", <[https://ec.europa.eu/info/files/reflection-paper-towards-sustainable-europe\\_it](https://ec.europa.eu/info/files/reflection-paper-towards-sustainable-europe_it)>.

rischio reato<sup>55</sup>.

In questa direzione, allora, si esprime fiducia nella finalità di rieducazione dell'ente deviato e si possono evidenziare le potenzialità del perseguimento della finalità rieducativa nei confronti degli enti perché proprio in relazione alle persone giuridiche la sanzione può "ambire a quegli obiettivi irraggiungibili dalle pene dirette all'individuo. [...] Nei confronti di un'impresa il diritto penale può dar sfogo a tutte le pretese di rimodellamento e di riformulazione completa della struttura; può ricostruire una "persona nuova", modificano il carattere e reimpostando la condotta di vita"<sup>56</sup>; l'estensione della responsabilità penale alla persona giuridica può realizzare «al meglio il successo della finalità di rieducazione che la Costituzione assegna alla pena»<sup>57</sup>. «L'ente è ritenuto più rieducabile della persona fisica, e la prevenzione speciale svolge qui un ruolo più spiccato che per gli autori persone fisiche»<sup>58</sup>.

Chiaramente ciò non toglie che anche chi ritiene, come accennato, che non sia compatibile la finalità rieducativa con gli enti, non nega innanzitutto la responsabilità "penale" dell'ente (*societas delinquere potest*), né si nega comunque che il sistema sanzionatorio nei confronti dell'ente sia finalizzato a prevenire la recidiva in un rigoroso quadro di prevenzione speciale. Per cui alla fine, non si contesta la finalità di specialprevenzione, seppure non intesa in termini di rieducazione ai sensi dell'art. 27, c. 3 Cost.

In conclusione, si ritiene preferibile ritenere che accanto all'ineludibile funzione di prevenzione generale nella fase della minaccia, l'apparato sanzionatorio degli enti sia funzionale alla specialprevenzione<sup>59</sup> (incidendo sulla struttura organizzativa dell'impresa modificandone l'azione,

<sup>55</sup> RIVERDITI, *op. cit.*, 331 ss..

<sup>56</sup> DE MAGLIE, *op. cit.*, 291 ss.; esprimono fiducia nella finalità rieducativa nei confronti degli enti E. DOLCINI, *Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio*, in «RIDPP», 1999, 15 ss.; MANNA, *op. cit.*, 1111 ss.; M. PELISSERO, *La nuova responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. 8.6.2001 n. 231)*, in «LP», 2002, 589 ss.; S.R. PALUMBIERI, *Il ravvedimento post delictum dell'ente*, in *Diritto penale dell'economia*, cit., 2702 ss.; P. FARALDO CABANA, *Sull'idoneità della sanzione pecuniaria per le persone giuridiche*, in «DPC-RT», 2014, n. 3-4, 1230.

<sup>57</sup> DE MAGLIE, *op. cit.*, 378.

<sup>58</sup> DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale*, cit., 46.

<sup>59</sup> Cfr. BERNASCONI, *op. cit.*, 198; F. D'ARCANGELO, *Le sanzioni pecuniarie e interdittive*, in A. BASSI, F. D'ARCANGELO, *Il sistema della responsabilità da reato dell'ente*, Milano 2020, 269; E.M. GIARDA, F.M. GIARDA, *Sanzioni in generale*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, a cura di A. Giarda, E. Mancuso, G. Spangher, G. Varraso, Torino, 2007, 111; GARGANI, *op. cit.*, 87; AMARELLI, *op. cit.*, 179.

i meccanismi di decisione, etc.<sup>60</sup>), da poter intendere in termini di rieducazione<sup>61</sup>.

Il legislatore, agendo da un lato, sulla leva incentivante all'adozione del *compliance program* e, dall'altro, su quella premiale in vista dell'attuazione delle condotte reintegratrici di cui agli artt. 12 e 17, ha forgiato un modello punitivo preventivo apertamente mirato a scopi di riorganizzazione e *rieducazione*, considerando che nei confronti della persona giuridica la rieducazione ex art. 27 Cost., letta in controluce con i postulati dell'art. 41 Cost., significa "ridefinizione dell'assetto organizzativo secondo canoni di legalità che consentano, in radice, il superamento del rischio-reato"; sia l'incentivo sia il premio, infatti, perseguono gli scopi rieducativi mirando a rendere l'assetto organizzativo compatibile con le prerogative del minimo etico (in termini di allineamento con valori di civiltà condivisi), perseguite dall'art. 27 Cost. in quanto tanto la minaccia della sanzione quanto il surrogato premiale hanno la finalità di "indicare all'ente la via per inserirsi *pleno iure* tra i membri della comunità civile, assumendo un *modus operandi* rispettoso delle regole di convivenza da questa approvate", e in attuazione dell'art. 41 Cost. consentendo il riallineamento dell'attività economica con l'utilità sociale<sup>62</sup>.

In linea con tale finalità, oltre che al principio di legalità come evidenziato nella Relazione ministeriale (art. 2 d.lgs. 231/2001)<sup>63</sup> e al principio di autosufficienza (non consentendo il rinvio al codice penale), il sistema sanzionatorio di cui al d.lgs. 231/2001 è anche conformato al principio di proporzionalità, sancito dall'art. 11, c. 1, lett. f) della legge delega 300/2000, che pur se evocato espressamente solo per le misure cautelari (art. 46, c. 2, e 50, c. 2, del decreto legislativo) è intrinsecamente

<sup>60</sup> Cfr. BERNASCONI, *op. cit.*, 198.

<sup>61</sup> In tale direzione F. SBISÀ, T. GIACOMETTI, N. MOTTA, *op. cit.*, 119; anche E.M. GIARDA, F.M. GIARDA, *op. cit.*, 111; G. CASAROLI, *Sui criteri di imputazione della responsabilità da reato alla persona giuridica*, in «RTDPE», 2008, 581; DI GIOVINE, *Lineamenti*, cit., p. 28 s.; DOLCINI, *op. cit.*, 23 s.; DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale*, cit., 47 s.; F. FOGLIA MANZILLO, *Verso la configurazione della responsabilità penale della persona giuridica*, in «DPP», 2000, 107; L. FORNARI, *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie*, Cedam, Padova, 1997, 266; MANNA, *op. cit.*, 1111 ss. Richiedono una riforma costituzionale per applicare il 27 agli enti, G. AMARELLI, *Mito giuridico ed evoluzione della realtà: il crollo del principio societas delinquere non potest*, in «RTDPE», 2003, 987 ss.; L. CONTI, *Il diritto penale dell'impresa*, Cedam, Padova, 2001, 866 s.; MAIELLO, *op. cit.*, 913 ss.; R. RIZ, *Lineamenti di diritto penale*, pt. gen., 2<sup>a</sup> ediz., Padova, 2000, 146 ss.

<sup>62</sup> RIVERDITI, *op. cit.*, 352 – 353. Cfr. F.C. PALAZZO, *Associazioni illecite ed illeciti delle associazioni*, in «RIDPP», 1976, p. 440 ss.

<sup>63</sup> § 3.1.

considerato nella graduazione delle sanzioni<sup>64</sup>.

Il tutto non negando l'emergere di logiche proprie della giustizia riparativa considerando che, come si evidenzia nella Relazione alla 231, le "contro-azioni di natura reintegratoria, riparatoria e riorganizzativa sono orientate alla tutela degli interessi offesi dall'illecito e, pertanto, la rielaborazione del conflitto sociale sotteso all'illecito [...] avviene non solo attraverso una logica di stampo repressivo ma anche, e soprattutto, con la valorizzazione di modelli compensativi dell'offesa"; nel progetto del legislatore, i moduli procedurali avanzati hanno anticipato alcune istanze proprie della giustizia riparativa<sup>65</sup>.

## 6. Conclusioni

L'esigenza di una riflessione sulla finalità rieducativa dell'apparato sanzionatorio della 231 è resa oggi particolarmente urgente dopo circa vent'anni dall'introduzione di questo sistema anche alla luce della diffusa sensazione che il sistema non funzioni pienamente laddove prevalga la «logica del *propter hoc*, o del "senno di poi" (un reato si è consumato, ergo il modello era inidoneo), che ha fomentato un progressivo 'indurimento' giurisprudenziale nell'accertamento della colpa individuale nei territori del diritto penale di impresa"; si evidenzia una prassi in cui nonostante l'impegno dell'ente per autoregolamentarsi dotandosi di un'organizzazione preventiva, in mancanza di parametri chiari, non riesca poi ad "apprezzare, prima, la bontà e l'efficacia del suo agire, con il rischio, poi, di vedersi messo alla gehenna da un giudice che decida di issare più in alto l'asticella del dovere preventivo"<sup>66</sup>.

In tale contesto risulta ancora più importante richiamare nell'applicazione di tale disciplina al rispetto dei principi costituzionali, – a partire dal principio di colpevolezza contro indebite forme di

<sup>64</sup> Cfr. D'ARCANGELO, *op. cit.*, 271.

<sup>65</sup> DONINI, *Compliance*, cit., 42 – cfr. 35 in cui parla di un nuovo modello in cui la pena è post riparatoria perché interviene se e in quanto non vi sia stata riparazione che rimane l'obiettivo primario; D'ARCANGELO, *op. cit.*, 270.

<sup>66</sup> R.A. RUGGIERO, *Il futuro della responsabilità degli enti e la valorizzazione del modello post factum mediante un nuovo rito speciale*, in «CP» 2019, v. 59, n. 9, 3387 denuncia la fuga dall'applicazione del decreto 231 e il sempre più ampio utilizzo delle misure di prevenzione patrimoniali contro gli enti, anche in relazione a reati contro la p.a. o truffe a danno dello Stato.

responsabilità oggettiva -, e ribadire la sua ratio profondamente innovativa nel funzionalizzare tutto il sistema della 231 e, in particolare, il sistema sanzionatorio alla rieducazione, sottolineando l'originalità e il valore di tale modello nell'ambito europeo, come rilevato da recenti indagini comparatistiche<sup>67</sup>. Il fondamentale ruolo svolto nell'ordinamento italiano dall'adozione di modelli organizzativi *ex post* al fine di prevenire il rischio reato in futuro e, quindi, in chiave specialpreventiva, ottenendo una attenuazione o esclusione del trattamento sanzionatorio, caratterizza solo l'ordinamento italiano, inglese e irlandese, nonostante l'interesse e il dibattito in materia in Spagna e in Germania<sup>68</sup>.

Gli strumenti sovranazionali, poi, pur imponendo ampiamente la responsabilizzazione degli enti, si limitano a pretendere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate; l'elenco di sanzioni più completo è ancora quello previsto dal risalente Regolamento (88) 83<sup>69</sup>. E allora, considerando che il d.lgs. 231/2001 è stato introdotto proprio in attuazione di obblighi di fonte europea e che in relazione alle persone fisiche il legislatore europeo interviene oggi con norme minime anche nella scelta delle sanzioni, sarebbe auspicabile una maggiore armonizzazione, per lo meno in relazione agli *Eurocrimes* (art. 83 TFUE), per evitare in materia il fenomeno del c.d. *forum shopping*; l'armonizzazione non solo delle sanzioni pecuniarie, interdittive e della confisca, ma anche delle condotte riparatorie e del ruolo dei modelli organizzativi, della *compliance*, in chiave riparatoria/premiale (o degli accordi di collaborazione)<sup>70</sup>.

Fare emergere in maniera chiara la funzione rieducativa del modello sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2001 sembra ancora più importante dinanzi a talune istanze repressive/populiste che emergono anche in questo settore, come emerso con la riforma introdotta con la l. n. 3/2019, la tristemente nota "Legge spazzacorrotti" che ha incisivamente inasprito le sanzioni interdittive per i reati contro la P.A., richiamati dal decreto 231 (quelli di cui ai co. 2° e 3° dell'art. 25), in una mera logica deterrente e repressiva (da un minimo di 4 anni a 7 anni, se il reato è commesso da un soggetto che riveste una posizione apicale, da 2 a 4 anni se il reato è commesso da un sottoposto, art. 25, c. 5); sanzioni interdittive così lunghe rischiano di tradursi in pene sproporzionate capaci di stroncare economicamente gli enti<sup>71</sup>. E anche lo

<sup>67</sup> V. MILITELLO, *Le sanzioni per le persone giuridiche nei sistemi di responsabilità da reato: spunti di confronto tra Sud America ed Europa*, in «RTDPE», 2018, 3 -4, 579 s.

<sup>68</sup> *Idem*, 580.

<sup>69</sup> *Idem*.

<sup>70</sup> Cfr. *Idem*, 588.

<sup>71</sup> PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in



strumento di collaborazione processuale introdotto nell'art. 25, co. 5°-bis non è coordinato con la precedente disciplina.

Piuttosto in chiave rieducativa si dovrebbe accertare l'opportunità di estendere all'ente l'applicazione degli istituti di cui agli artt. 131-bis, 162-ter e 168-bis Cp che presentano una natura ibrida, in parte sostanziale e in parte processuale<sup>72</sup>.

---

«DPP», 2019, 4, 537; C. SANTORIELLO, *Decreto “spazza-corrotti” e responsabilità da reato delle società: ovvero come tornare indietro di vent'anni nella prevenzione del reato nelle aziende*, in «AP», 2019, 1, 1-13; V. MONGILLO, *La legge “spazzacorrotti”: ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere permanente dell'anticorruzione*, in «DPC», 2019, n. 5, 306.

<sup>72</sup> Per tutti in materia C. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 538; E. SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità*, in «DPC-RT», 2020, n. 2, 189 ss.

L'opera contiene un consistente numero di saggi, dedicati ad Antonio Fiorella quale testimonianza del significativo contributo da lui fornito alla scienza penalistica e firmati sia da esponenti di chiara fama, italiani e stranieri, dell'Accademia, della Magistratura e dell'Avvocatura, che da giovani studiosi della materia penalistica. In un momento storico, come quello attuale, nel quale le categorie fondamentali del diritto penale liberale sembrano messe duramente alla prova dall'emergere, sia nel sentire sociale che nella stessa legislazione, di preoccupanti istanze iper-securitarie e iper-punitive, la raccolta si propone come un importante 'luogo' di confronto e di approfondimento critico sullo stato del diritto penale e sulle sue possibili prospettive di sviluppo; il tutto con un insieme di contributi che, nel riprendere temi e questioni caratterizzanti il percorso dell'onorando, spaziano a loro volta dalla dogmatica, alla politica criminale, fino ai più significativi settori della legislazione penale speciale e del diritto penale economico.

#### **I curatori del volume:**

**Mauro Catenacci** è Professore Ordinario di Diritto Penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre. È membro dell'Associazione italiana dei Professori di Diritto Penale.

**Vincenzo Nico D'Ascola** è Professore Ordinario di Diritto penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. È membro dell'Associazione italiana dei Professori di Diritto Penale.

**Roberto Rampioni** è Professore Ordinario di Diritto Penale presso il Dipartimento dell'Università di Roma 'Tor Vergata'. È membro dell'Associazione italiana dei Professori di Diritto Penale.